

ANTONIO LOMBARDI
(Magistrato)

CODICE di **PROCEDURA** **CIVILE**

ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA

**CODICI
SUPERIORI**
SCRITTI AVVOCATO 2026-2027

 **NelDiritto**
EDITORE
XVI EDIZIONE

2005

Va rigettata l'istanza di **sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo** opposto allorché l'opponente si limiti a sollecitare un'inammissibile C.T.U. contabile per la verifica della propria situazione debitoria, poiché la consulenza tecnica d'ufficio, il cui scopo è quello di aiutare il Giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche, non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal Giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. ■ *Trib. Pescara, sez. lav., 12 febbraio 2013, n. 125*

Nel caso di **coesistenza del processo esecutivo promosso sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo e del giudizio d'opposizione all'esecuzione, qualora il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo disponga la sospensione della sua esecutorietà, si realizza l'ipotesi, prevista dall'art. 623, seconda ipotesi, c.p.c., di sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo**, con conseguente impedimento della prosecuzione del processo di esecuzione, il quale non può essere riattivato fino a quando, all'esito del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo non abbia riacquisito con il rigetto dell'opposizione la sua efficacia esecutiva a norma dell'art. 653 c.p.c. ■ *Cass. civ., sez. III, 01 agosto 2008, n. 20925; C. App. Genova, sez. I, 09 febbraio 2018, n. 232*

■10. Opposizione all'esecuzione in genere.

La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasforma innanzi al giudice "ad quem" deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. Tale pronuncia, peraltro, decidendo solo in ordine alla competenza ed alle spese, deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c., anche se emessa in grado di appello. ■ *Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 2016, n.*

1372; *Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2023, n. 33000*

Quando nel giudizio di opposizione all'esecuzione, intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, la contestazione del diritto di agire "in executivis" si basi sul tenore del provvedimento monitorio e sulla sua idoneità a fungere da titolo esecutivo, la disposizione di cui all'art. 642 c.p.c. e quella complementare di cui all'art. 153 del medesimo codice di rito civile costituiscono le norme in forza delle quali il Giudice dell'opposizione deve risolvere la "quaestio iuris" relativa alla sussistenza, nel decreto ingiuntivo, dei caratteri propri del titolo esecutivo, venendo pertanto in rilievo come norme non già del procedimento di esecuzione, bensì "sostanziali", che disciplinano la vicenda devoluta alla decisione del giudice. ■ *Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2014, n. 1984*

La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto, essendo conseguente alla richiesta di revoca del provvedimento monitorio, non altera i termini della controversia e, perciò, non costituendo domanda nuova, è ammissibile fino all'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice dell'opposizione. ■ *Trib. Torino, sez. III, 08 marzo 2024, n. 1532; Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2015, n. 814; Trib. Bergamo, sez. lav., 13 gennaio 2021, n. 48*

■11. Decreto ingiuntivo e soggezione ad imposta proporzionale di registro: è commisurata all'esecutività

La soggezione del decreto ingiuntivo ad **imposta proporzionale di registro** è connessa e commisurata alla relativa esecutività, non rilevando che quest'ultima consegua alla concessione provvisoria del giudice in fase sommaria o contenziosa – artt. 642 e 648 c.p.c. – ovvero derivi dalla mancata opposizione dell'intimato o dall'inattività dell'opponente – art. 647 c.p.c. –, sicché, nel caso in cui l'esecutività – concessa "iussu iudicis" o derivata "ope legis" – non corrisponda all'intero ammontare del credito, ma sia soggettivamente o oggettivamente limitata, l'imposta di registro deve essere liquidata e riscossa entro tali limiti, salva l'eventualità di un conguaglio o di un rimborso in relazione all'esito variabile della sentenza resa all'esito del giudizio di opposizione; ne deriva che, a prescindere dal vincolo di solidarietà passiva, l'acquisizione dell'esecutività – per mancata opposizione – nei confronti di un solo condebitore solidale nei ridotti limiti dell'importo per cui questi sia tenuto nei confronti del creditore comporta la tassazione del decreto ingiuntivo per l'ammontare corrispondente, anche se inferiore a quello della somma ingiunta per intero. ■ *Cass. civ., sez. V, 11 febbraio 2021, n. 3455*

Art. 643 Notificazione del decreto

[I]. L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria [35 att.].

[II]. Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.

[III]. La notificazione determina la pendenza della lite [2943¹ c.c.].

SOMMARIO ■1. Modalità di determinazione della residenza dell'intimato ai fini di una valida notifica del decreto ingiuntivo.

■1.1 Se la comunicazione di recapito digitale può determinare elezione di domicilio ai fini di una valida notifica del decreto ingiuntivo. ■1.2 Problematica sulla notificazione. ■2. Individuazione del giudice competente, in caso di domanda di accertamento negativo del credito proposta dinanzi ad altro giudice ai fini della determinazione del criterio di prevenzione.

■3. Effetti retroattivi della pendenza del ricorso. ■4. Modalità di proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazioni di immobili. ■5. Elementi necessari ai fini dell'inizio dell'esecuzione forzata. ■6. Valore del decreto ingiuntivo, regolarmente notificato al debitore ai fini dell'inizio del giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

■7. Determinazione del giudice dell'opposizione in caso di vizi del procedimento monitorio ed anche di quelli afferenti la notifica. ■8. Rinuncia agli atti del giudizio. ■9. Notifica a mezzo PEC. ■10. Notifica al rappresentante legale dell'incapace. ■11. Notificazione della cessione al debitore ceduto cd. retrocessione.

■1. Modalità di determinazione della residenza dell'intimato ai fini di una valida notifica del decreto ingiuntivo.

È valida la notifica del decreto ingiuntivo eseguita all'intimato nella sua precedente residenza, stante l'inopponibilità al notificante del trasferimento di questa, in mancanza della prova della sua effettuazione mediante la duplice dichiarazione fatta al Comune che si abbandona e a quello ove si intende fissare la dimora abituale. ■ *Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 2008, n. 1280*

In tema di notificazioni, l'inesistenza della notifica è configurabile soltanto nelle ipotesi di totale mancanza materiale dell'atto o di attività priva degli elementi essenziali idonei a renderla riconoscibile come notificazione, mentre ogni difformità dal modello legale integra una mera nullità. Ne consegue che la **notificazione del decreto ingiuntivo eseguita presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, ma nulla, in quanto effettuata in un luogo che conserva un collegamento con il destinatario**. ■ *Cass. civ., sez. III, 02 giugno 2026, n. 17401*

■ **1.1 Se la comunicazione di recapito digitale può determinare elezione di domicilio ai fini di una valida notifica del decreto ingiuntivo.**

In tema di **notifica alle persone fisiche, come tali non obbligate ad avere una propria PEC, una semplice comunicazione di “recapito digitale” presso il quale ricevere “le successive comunicazioni”, in mancanza di specificazione circa il contenuto e lo scopo di tale comunicazione, non costituisce valida elezione di domicilio speciale ai fini della notifica di un atto processuale**, posto che, in forza del necessario coordinamento dell'art. 141 c.p.c. con l'art. 47 c.c., la corretta esecuzione della notificazione presso il domiciliatario presuppone che l'atto oggetto della notifica sia catalogabile fra quelli considerati con l'elezione di domicilio. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto correttamente eseguita la notifica di un decreto ingiuntivo con le forme previste per gli “irreperibili”, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in difetto di valida elezione di “domicilio digitale”). ■ *Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2023, n. 12958*

■ **1.2 Problematica sulla notificazione.**

L'omessa notifica della procura alle liti unitamente al ricorso ed al decreto ingiuntivo non determina nullità del procedimento, poiché l'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 non prevede tale adempimento ai fini della validità della notifica. Del resto, ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo devono essere notificati il ricorso ed il decreto, mentre non è necessaria la notifica della procura alle liti rilasciata al difensore della parte creditrice. ■ *Trib. Perugia, sez. II, 09 gennaio 2024, n. 31*

Ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati solo il ricorso monitorio ed il decreto, mentre non è necessaria anche la notifica della procura alle liti conferita dal creditore al proprio difensore, anche se la notifica venga fatta a mezzo pec da parte del difensore costituito nel procedimento monitorio; l'eventuale assenza della procura oppure l'eventuale vizio della stessa vanno eventualmente eccepiti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notifica del monitorio, posto che la pronuncia del decreto implicitamente esclude il vizio di rappresentanza. ■ *Trib. Roma, sez. lav., 29 settembre 2023, n. 8437*

Ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati solo il ricorso monitorio ed il decreto, mentre non è necessaria anche la notifica della procura alle liti conferita dal creditore al proprio difensore, anche se la notifica venga fatta a mezzo pec da parte del difensore costituito nel procedimento monitorio; l'eventuale assenza della procura oppure l'eventuale vizio della stessa vanno eventualmente eccepiti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notifica del monitorio, posto che la pronuncia del decreto implicitamente esclude il vizio di rappresentanza. ■ *Trib. Roma, sez. lav., 29 settembre 2023, n. 8437*

L'omessa notifica del ricorso monitorio (perché viene notificato il solo decreto ingiuntivo) non inficia la validità dell'atto introduttivo, né comporta l'inesistenza dell'atto stesso, ma solo l'incompletezza della notifica, posto che tale vizio impedisce la corretta instaurazione del rapporto processuale; in simile ipotesi si configura una nullità formale che non corrisponde né a mera irregolarità, né ad inesistenza della notificazione. Pertanto una volta emendato il vizio della notifica - e della “editio actionis” - nulla osta alla disamina del merito dell'opposizione promossa contro quel decreto ingiuntivo. ■ *C. App. Napoli, sez. II, 26 settembre 2023, n. 4058*

L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità

giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione di incapacità naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto - tra l'altro - che l'erede di quest'ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell'azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.). ■ *Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2023, n. 14692; Trib. Bari, sez. III, 17 settembre 2024, n. 3846*

■ **2. Individuazione del giudice competente, in caso di domanda di accertamento negativo del credito proposta dinanzi ad altro giudice ai fini della determinazione del criterio di prevenzione.**

Nel caso di **continenza tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio**, ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente adito, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data di deposito di quest'ultimo, trovando applicazione il criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., come modificato dalla L. 18 giugno 2009 n. 69, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643, comma 3, c.p.c. ■ *Cass. civ., sez. VI, 26 aprile 2012, n. 6511; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2022, n. 10181*

Nel caso in cui la **parte** nei cui confronti è stata chiesta l'emissione di decreto ingiuntivo abbia proposto **domanda di accertamento negativo** del credito davanti ad un diverso giudice prima che il ricorso ed il decreto ingiuntivo le siano stati notificati, se, in virtù del **rapporto di continenza** tra le due cause, quella di accertamento negativo si presti ad essere riunita a quella di opposizione, la continenza deve operare in questo senso, retroagendo gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al momento del deposito del relativo ricorso, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti a giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla. (Con l'affermazione di tale principio le Sezioni unite hanno risolto il contrasto formatosi in seno alle sezioni semplici in ordine alla determinazione della prevenzione, rilevante ai fini della continenza, tra la domanda di condanna introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo davanti ad un determinato giudice, comunque competente, e quella, proposta successivamente al deposito del ricorso monitorio ma anteriormente alla sua notificazione, di accertamento negativo dello stesso credito dinanzi ad altro giudice). ■ *Cass. civ., Sez. Un., 01 ottobre 2007, n. 20596*

Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto. ■ *Cass. civ., sez. VI, 23 settembre 2022, n. 27944*

Perché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto. ■ *C. App. L'Aquila, sez. I, 15 gennaio 2026, n. 68*

A norma dell'art. 45 D.lg. n. 80 del 1998 le controversie di cui all'art. 33 dello stesso decreto (nella specie: relativa all'affidamento del servizio di rimozione veicoli da parte di un Comune) sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998 (e resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del

informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile [177³ n. 2, 669-septies, 669-quaterdecies] e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi [697, 698].

⁽¹⁾ La C. Cost., con sentenza 16 maggio 2008, n. 144, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso codice. Successivamente la Corte cost. 10 novembre 2023, n. 202, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e del presente articolo nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall'art. 669-terdecies c.p.c., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis del medesimo codice.

⁽²⁾ V. *sub* art. 694.

SOMMARIO ■1. Reclamabilità dei provvedimenti di rigetto delle istanze di istruzione preventiva. ■2. Ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che dispone l'accertamento tecnico preventivo. ■3. Efficacia interruttiva della prescrizione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo.

■1. Reclamabilità dei provvedimenti di rigetto delle istanze di istruzione preventiva.

È inammissibile il reclamo contro l'ordinanza che rigetta il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., non avendo tale provvedimento natura cautelare. ■ *Trib. Mantova, 3 luglio 2008.*

Non si può dubitare che l'impossibilità di sentire in futuro nella sede ordinaria uno o diversi testimoni, così come l'alterazione dello stato di luoghi o, in generale, di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico possano provocare pregiudizi irreparabili al diritto che la parte istante intende far valere.

Le analogie tra le ragioni che impongono la tutela cautelare e quelle che presiedono alla disciplina della istruzione preventiva sono state già più volte riconosciute da questa Corte, che ha anche sottolineato il rapporto che lega il diritto di esercitare l'*onus probandi* con la garanzia di cui all'art. 24 Cost.

Se si ha riguardo alla reclamabilità dei provvedimenti di rigetto di istanze cautelari sostanziali, la non reclamabilità di quelli che respingono ricorsi per provvedimenti di istruzione preventiva si presenta quindi come un'incoerenza interna alla disciplina della tutela cautelare. La discrasia è ancora più puntuale e evidente rispetto al provvedimento di diniego di sequestro giudiziario per provvedere alla custodia temporanea di libri, registri, documenti, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, disciplinato dall'art. 670 secondo comma, del c.p.c..

Né varrebbe obiettare che l'art. 669 septies c.p.c. attribuisce al ricorrente, sussistendo determinate condizioni, la facoltà di riproporre l'istanza. Come questa Corte ha rilevato, la riproposizione della istanza al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento di rigetto opera su un piano diverso da quello del reclamo e non assicura lo stesso livello di efficacia di questo.

La non impugnabilità dei provvedimenti sia di rigetto che di accoglimento non comporta tuttavia parità di tutela tra le parti. Mentre, infatti, il pregiudizio che può subire il resistente per effetto della concessione ed esecuzione di un provvedimento di istruzione preventiva non è definitivo, in quanto ogni

questione relativa all'ammissibilità e rilevanza è rinviata al merito, il danno che può derivare al ricorrente da un provvedimento di rigetto può essere irreparabile.

Le norme impugnate vanno, quindi, dichiarate illegittime nella parte in cui non consentono di utilizzare lo strumento del reclamo, previsto dall'art. 669 terdecies c.p.c., avverso il provvedimento che rigetta l'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 del medesimo codice. ■ *C. Cost., 16 maggio 2008, n.144*

■2. Ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che dispone l'accertamento tecnico preventivo.

L'ordinanza che dispone l'accertamento tecnico preventivo non è suscettibile di ricorso per cassazione per violazione delle norme sulla competenza né può essere impugnata con istanza per regolamento di competenza, perché non pregiudica le questioni relative alla sua ammissibilità o rilevanza e non ha quindi natura di sentenza. ■ *Cass. civ., sez. III, 14 settembre 2007, n. 19254*

A seguito della riforma del procedimento cautelare, il regolamento di competenza non può essere proposto avverso i provvedimenti d'istruzione preventiva. ■ *Cass. civ., Sez. Un., 21 luglio 1998, n. 7129*

■3. Efficacia interruttiva della prescrizione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo.

L'essenza dell'atto interruttivo della prescrizione risiede nella idoneità dello stesso a rendere edotto il destinatario della volontà di chi lo compie di far valere un diritto nei suoi confronti. Pertanto, in caso di ricorso per accertamento tecnico preventivo preordinato all'esercizio di un'azione di garanzia per vizi della cosa venduta, se il soggetto nei cui riguardi esso è richiesto provvede a notificare ad un terzo, dal quale pretende a sua volta di essere garantito, un atto stragiudiziale col formale invito ad intervenire alle operazioni peritali e con la copia del verbale di ispezione giudiziale contenente la sua richiesta al giudice di un termine per estendere a detto terzo il contraddittorio del procedimento di istruzione preventiva, non può disconoscersi a tale atto efficacia interruttiva della prescrizione, stante la sua idoneità a portare a conoscenza del destinatario la volontà del notificante di avvalersi del risultato dell'indagine tecnica per il futuro riconoscimento del suo diritto alla garanzia nei confronti del destinatario medesimo. ■ *Cass. civ., sez. II, 06 febbraio 1987, n.1182*

Art. 696 Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

[I]. Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico [191 ss.] o un'ispezione giudiziale [118, 258 ss.]. L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta ⁽¹⁾.

[II]. L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica ⁽²⁾.

[III]. Il presidente del tribunale ⁽³⁾ o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.

[IV]. Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo

determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza ⁽⁴⁾.

[V]. Il procedimento è definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Periodo aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e-bis) n. 5.1 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell'art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Precedentemente la Corte cost., con sentenza 22 ottobre 1990, n. 471, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consentiva di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante. Inoltre la Corte cost., con sentenza 19 luglio 1996, n. 257 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta, dopo averne acquisito il consenso.

⁽²⁾ Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e-bis) n. 5.2 d.l. n. 35, cit., con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell'art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.

⁽³⁾ V. sub art. 694.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 17, comma 3, lett. a) d.l. 19 febbraio 2026, n. 19, conv., con modif., in l. 20 aprile 2026, n. 50. Per l'applicazione vedi art. 17, comma 4, d.l. n. 19, cit.

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 17, comma 3, lett. a) d.l. 19 febbraio 2026, n. 19, conv., con modif., in l. 20 aprile 2026, n. 50. Per l'applicazione vedi art. 17, comma 4, d.l. n. 19, cit.

SOMMARIO ■1. Il requisito dell'urgenza. ■2. Carattere strumentale dell'istanza istruttoria rispetto alla futura lite. ■3. Il regime delle spese legali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo. ■4. Litisconsorzio nell'accertamento preventivo obbligatorio in tema di responsabilità sanitaria. ■5. Ricorribilità per Cassazione del provvedimento che ammette l'accertamento tecnico preventivo. ■6. Validità della procura apposta sul ricorso per accertamento tecnico preventivo per il successivo giudizio di merito. ■7. Effetti della notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo sul decorso dei termini di prescrizione. ■8. Condizioni per l'opponibilità al terzo del provvedimento che dispone l'accertamento tecnico preventivo. ■9. Effetti della clausola compromissoria, del compromesso o della pendenza di un giudizio arbitrale in relazione alla proponibilità di una domanda di accertamento tecnico preventivo. ■10. Incensurabilità della decisione relativa alla sussistenza dei requisiti dell'urgenza e della rilevanza. ■11. Ambito dell'accertamento tecnico preventivo: potere del giudice di affidare al consulente specifiche indagini. ■12. Inammissibilità dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione.

■1. Il requisito dell'urgenza.

Il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. **richiede la presenza di fumus boni iuris e periculum in mora. In mancanza della dimostrazione di questi requisiti, il ricorso non può essere accolto.** ■Trib. Reggio Emilia, 16 dicembre 2025

■2. Carattere strumentale dell'istanza istruttoria rispetto alla futura lite.

La relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, se ritualmente acquisita al successivo giudizio di cognizione, è utilizzabile nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito, ancorché non abbiano partecipato all'a.t.p., quale **elemento probatorio soggetto al contraddittorio e liberamente apprezzabile dal giudice, nel raffronto con le altre risultanze istruttorie.** ■Cass. civ., sez. II, 07 gennaio 2026, n.342

Il giudice del merito, in virtù del principio del libero convincimento, ha facoltà di apprezzare in piena autonomia tutti gli elementi presi in esame dal consulente tecnico e le considerazioni da lui espresse che ritenga utili ai fini della decisione, onde ben può trarre materia di convincimento anche dalla consulenza espletata in sede di accertamento preventivo, pur se il consulente abbia ecceduto i limiti del mandato conferito, una volta che la relazione di quest'ultimo sia stata ritualmente acquisita agli atti. ■Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2010, n. 5658

La legittimazione dell'amministratore di condominio a proporre, nei confronti dell'appaltatore, azione di responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c. anche senza preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale si estende pure alla proponibilità del procedimento di accertamento tecnico

preventivo finalizzato ad acquisire tempestivamente elementi di fatto sullo stato dei luoghi o sulla condizione e qualità di cose, da utilizzare successivamente nel giudizio di merito introdotto con la domanda ex art. 1669 citato, posto che tale accertamento è strumentale all'esercizio stesso dell'azione di responsabilità anzidetta. ■Cass. civ., sez. II, 9 novembre 2009, n. 23693

L'istanza di istruttoria preventiva, in ragione della sua funzione tipica, assume carattere strumentale rispetto alla futura lite, essendo preordinata ad acquisire elementi di prova che dal giudice della stessa saranno poi valutati. ■Cass. civ., Sez. Un., 21 ottobre 2009, n. 22236

■3. Il regime delle spese legali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo.

Il Giudice è tenuto unicamente a liquidare il compenso del tecnico nominato, ponendolo a carico della sola parte richiedente nel cui interesse è stato svolto l'accertamento, senza alcuna statuizione sulle spese della procedura che restano propriamente stragiudiziali: **Ponere a carico della sola parte richiedente, invero, si fonda sulla norma generale come prevista dal primo comma dell'art. 8 del D.P.R. 115/2002**, secondo cui ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato; quel che difetta, infatti, nella specie sono i presupposti che fondano la regolamentazione delle spese nel giudizio, come previsti dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. ■Cass. civ., sez. II, 27 dicembre 2024, n. 34540

Le **spese** per l'accertamento tecnico preventivo sono da porre provvisoriamente **a carico del richiedente**, salva la liquidazione a carico del soccombente nel successivo giudizio di merito ■Cass. civ., sez. II, 1° agosto 2024, n. 21674

Le spese dell'accertamento preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, **a carico della parte richiedente**, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. ■Cass. civ., sez. II, 16 ottobre 2023, n. 28677

In tema di accertamento tecnico preventivo, il provvedimento di liquidazione delle spese a carico di una parte diversa dal ricorrente - tenuto ad anticiparle - **non è previsto dalla legge**, ha natura decisoria e carattere definitivo, sicché può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione. ■Cass. civ., sez. VI, 26 ottobre 2015, n. 21756

Il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex articolo 696 c.p.c., disciplinato dagli articoli 692 e seguenti c.p.c., si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, **senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle**